

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Direz. Gen. Dem. Marittimo
dei Porti

Div. I Sez. I
Prot. N. 51210 /A.2.50

CAPITANERIA DI PORTO	
Prot. N.	8392 Roma
Data	17 APR. 1961
e	Cat. 11.14 A TUTTE LE
	A TUTTE LE

10 aprile 1961

DIREZIONI MARITTIME
CAPITANERIE DI PORTO

OGGETTO : Utilizzazione delle aree demaniali marittime.

CIRCOLARE Titolo - Demanio Marittimo

Serie II, N° 41

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
GENOVA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
NAPOLI

AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI
VENEZIA

Nell'intento di seguire - per quanto consentito dalle particolari situazioni locali da valutarsi caso per caso da questo Ministero - criteri univoci nell'utilizzazione degli arenili che rientrano nella giurisdizione dei singoli Compartimenti Marittimi e per evitare che la concessione a terzi dell'uso di pertinenze demaniali marittime sia in contrasto con l'interesse pubblico, lo scrivente dispone :

1° - CONCESSIONI BALNEARI.

- a) - Il fronte a mare delle concessioni per usi balneari non deve normalmente superare la lunghezza di ml. 100, salva la possibilità, di carattere eccezionale, di estendere tale lunghezza al limite di ml. 200, nei casi dove ciò sia possibile, tenuto conto delle condizioni locali e degli interessi degli altri concessionari.
- b) - Ogni 200 metri circa di concessioni balneari dovrà essere lasciata libera una zona di arenile di ml. 20 per il libero accesso del pubblico al mare.
- c) - Nell'ambito delle spiagge destinate agli usi balneari devono essere lasciati liberi al pubblico godimento, in aggiunta alle zone di accesso di cui alla lettera b), uno o più tratti di arenili di ampiezza all'incirca dell'estensione media delle concessioni per stabilimenti balneari esistenti nella zona tenendo conto delle particolari situazioni locali.

origina della
42

- d) - Lungo la battigia i singoli titolari di concessioni balneari devono lasciare libera la fascia di arenile di ml.2, misurata in riferimento al medio marino estivo e ad essi rispettivamente concessa, allo scopo di consentire il libero transito del pubblico. Peraltro le persone non munite di biglietto d'ingresso agli stabilimenti, non potranno sostare su detta fascia di arenile, né transitare o sostare sulle restanti zone concesse agli stabilimenti stessi.
- e) - Le recinzioni degli stabilimenti balneari non possono spingersi in mare, ma debbono in ogni caso lasciar libera la fascia di arenile di cui alla lettera d).
- f) - Le recinzioni in filo spinato esistenti debbono essere subito rimosse e sostituite con altro tipo che non intralci la visibilità e non costituisca fonte di pericolo per il pubblico.
- g) - Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sugli arenili non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia; gli ombrelloni non possono essere sistemati sulla fascia di 2 metri di cui alla lettera d).
- h) - Gli impianti per uso balneare debbono essere, oltre che igienici, decorosi e di ragionevoli dimensioni in modo da non deturpare i lungo-mare e le spiagge con costruzioni ingombranti ed antiestetiche; tali impianti devono lasciare libera al massimo la vista del mare.

Nella installazione dei locali collettivi (ristoranti, bar, sale di riunione, ecc.) deve essere fatto largo uso di costruzioni a giorno; le cabine non devono essere disposte in file continue, ma opportunamente intervallate da uno spazio libero ogni 5 cabine, qualora esse siano in posizione tale da impedire la vista del mare; la recinzione degli stabilimenti verso terra non deve essere in muratura, ma in rete metallica o con altro sistema a giorno.

- i) - All'inizio della stagione balneare i concessionari dovranno particolarmente curare la revisione e la manutenzione degli impianti (sia in legno che in muratura) con particolare riguardo alla tinteggiatura.

aggiungere questa condizione negli atti
pluriennali, all'articolo che fissa l'apertura
del bagno
enc 41

2° - CONCESSIONI PER CASE DI ABITAZIONE E PER ALBERGHI

- a) - Al fine di evitare che le aree demaniali marittime vengano sottratte alla loro naturale destinazione è vietato, di regola, di assentire nuove concessioni per la costruzione di alberghi e di case per abitazione e per villeggiatura. Richieste di concessione per gli scopi anzidetti potranno, eccezionalmente, essere prese in considerazione solo per quelle località per le quali non si può ragionevolmente prevedere come prossima la valorizzazione da parte del pubblico e sempre che, ben'inteso, l'accoglimento delle richieste stesse non sia in contrasto con le necessità dei pubblici usi del mare (navigazione, pesca, ecc.).
- b) - Al fine di ridurre il più possibile le aree demaniali marittime asservite a favore di alberghi, ville cottages, cabine private, ecc., le relative concessioni dovranno essere, alla loro scadenza, assoggettate ad opportuna revisione.

3° - CONCESSIONI PER USO AGRICCOLO

- a) - Il rilascio di nuove concessioni per uso agricolo deve essere limitato alle zone per le quali non sono prevedibili immediate possibilità di sviluppo turistico-balneare.
- b) - Le concessioni per colture di tipo arboreo (compresi oliveti, agrumeti e vigneti) o che comportino lavori di bonifica, di canalizzazione, di sistemazione del terreno, costruzioni di manufatti destinati a scopi agricoli, ecc. devono essere regolati con atti formali; le concessioni per colture a ciclo annuale (ortaggi, seminativi, ecc.) possono essere assentite con licenza.

4° - VARIE

- a) - Nelle licenze devono essere inserite apposite clausole nelle quali deve essere espressamente stabilito, che, fermo restando il disposto degli artt. 49 cod.nav. e 31 Reg.nav. mar., tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell'autorità marittima e non facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza della concessione, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. //

b) - A modifica di quanto stabilito al punto 1° della Circolare n. 28 - serie II^a - del 5 novembre 1958 si precisa che i pareri dei Comuni e delle Aziende di soggiorno e turismo hanno il carattere di semplice consultazione e non vincolano l'Amministrazione. In caso di discordanza di avviso fra l'Autorità marittima ed il Comune o l'Azienda di soggiorno, la prima riferirà a questo Ministero che deciderà in merito.

c) - Allo scopo di contenere e reprimere i continui abusi perpetrati dai privati a danno del demanio marittimo si richiama le Autorità in indirizzo ad una rigorosa ed immediata applicazione sia della norma di cui all'articolo 54 cod.nav., sia soprattutto delle disposizioni di cui agli artt. 1161 e seguenti del Codice della navigazione, che dovranno essere sollecitamente e severamente applicate.

Le sopra elencate disposizioni si applicheranno sia alle nuove concessioni, sia in occasione del rinnovo delle concessioni preesistenti (licenze ed atti formali). In tale occasione dovrà essere effettuata, d'intesa con le Intendenze di Finanza, una accurata revisione dei canoni, nella considerazione che spesso questi ultimi sono irrisori e del tutto inadeguati ai profitti ricavati dai concessionari di beni demaniali.

Sono abrogate le precedenti Circolari riguardanti la materia.

IL MINISTRO
F.to Iervolino

Per copia conforme
Il Direttore di Divisione

M. Barone

